

Prot. n. 136/2025

Spett.le
Avv. Salvatore Spitaleri

OGGETTO: contratto fra l'Ordine dei fisioterapisti del Piemonte e Valle d'Aosta e l'Avv. Salvatore Spitaleri

L'ORDINE INTERREGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA, con sede in Strada del Lionetto, 29 – 10146 – Torino (TO), rappresentato dalla Presidente e legale rappresentante dott.ssa Sabrina Altavilla, codice fiscale 96103660047, codice univoco 9VI6RR, nel prosieguo anche "Committente"

e

AVV. SALVATORE SPITALERI, [REDACTED], che indica per le comunicazioni tutte inerenti il presente contratto la pec [REDACTED] nel prosieguo anche "Collaboratore",

premesso che

- si rende necessario dotarsi delle consulenze utili alla gestione e supporto dell'attività dell'Ordine;
- il supporto di uno Studio legale è elemento irrinunciabile per il corretto funzionamento di un Ordine che deve potersi affidare ad un professionista con esperienza e conoscenza rispetto ai temi rilevanti per le Professioni Sanitarie;
- il professionista prescelto ha riconosciute competenze proprio in tema ordinistico e relative alla professione sanitaria rappresentata;
- l'incarico viene affidato con validità dal 1 gennaio 2025 fino al 30 giugno 2027,

verificato che

il Collaboratore è in possesso dei requisiti di legge ex D. Lgs. n. 50/2016;

vista

la delibera del Consiglio direttivo n. 3/2025 del 13/01/2025

tanto premesso si
CONVIENE QUANTO SEGUE



Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto il cui contenuto si intende ispirato a principi di buona fede e ragionevolezza con riguardo alle situazioni ed alle circostanze che si rappresenteranno durante il rapporto fra le parti.

Art. 2 - Oggetto

Il Collaboratore accetta di svolgere attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale al Consiglio Direttivo per le seguenti attività:

- supporto giuridico agli organi OFI;
- collaborazione nella predisposizione di atti, delibere;
- coordinamento gestione contenziosi OFI;
- consulenza OFI per questioni di carattere generale.

L'incarico prevede la possibilità fino a 3 seminari formativi per l'attività di assistenza agli organi e la partecipazione fino a 3 sedute consiglio direttivo o assemblee soci.

La consulenza avviene da remoto, salva esplicita richiesta e accordo in relazione a specifica remunerazione nel caso di attività in presenza.

Il Collaboratore si impegna a svolgere l'incarico con la massima professionalità, al meglio delle proprie capacità e nel rispetto del Codice di Comportamento dell'Ordine.

Il Collaboratore sarà libero di determinare gli aspetti professionali della prestazione, mentre per gli aspetti operativi e le modalità di esecuzione sarà in relazione con gli Organi dell'Ordine.

Il Collaboratore dovrà effettuare le attività in modo conforme alla dignità del proprio ruolo, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere all'Ordine committente.

Art. 3. Durata e corrispettivo

L'incarico ha decorrenza dal 01.01.2025 e si conclude il 30.06.2027.

Il corrispettivo viene definito nel compenso mensile di € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese pari al 15% e CPA 4% e IVA 22%.

Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale, a fronte di fattura emessa dal Collaboratore.

E' fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di trasferta e il compenso per attività resa in presenza.

Il professionista si impegna ad applicare gli onorari minimi di tariffa per le attività giurisdizionali e per i giudizi disciplinari.

Art. 4. Risoluzione del rapporto di collaborazione

E' possibile la risoluzione anticipata previo preavviso almeno di 40 giorni.

Art. 5. Riservatezza

Il Collaboratore si impegna formalmente a:

- a) assumere una condotta che per sua natura o per le conseguenze non risulti in contrasto con i doveri connessi all'incarico e con l'interesse dell'Ordine
- b) mantenere la più ampia riservatezza relativamente all'attività svolta a supporto dell'Ordine
- c) non comunicare o divulgare informazioni e dati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico e che non siano di dominio pubblico
- d) non utilizzare e non consentire a terzi di usare o diffondere informazioni o documenti o materiale di qualunque genere relativo all'incarico e di cui l'Ordine non abbia deciso la diffusione.



Art. 6. Privacy

Il Collaboratore autorizza al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali in relazione agli adempimenti di legge connessi al presente incarico nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di privacy.

Art. 7. Foro competente

Le parti di comune accordo individuano il Foro di Torino competente in via esclusiva per dirimere ogni ed eventuale controversia inerenti il presente contratto.

Art. 8 - Assicurazione

Si indica che il Collaboratore è in possesso della polizza per la responsabilità professionale emessa dalla ZURICH, n. 325B0026, massimale euro 2.000.000,00.

CIG B573B79549

Torino – Udine, 3 febbraio 2025

La Presidente
dott.ssa Sabrina Altavilla

Il Collaboratore
avv. Salvatore Spitaleri